



UNIVERSITÀ
CUSANO

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) NEI CORSI
DI LAUREA ABILITANTI IN PSICOLOGIA PER
L'ACCESSO ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA
(PPV)



Sommario

ART. 1 – OBIETTIVI E CONTENUTI DEL TPV	4
ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL TPV.....	5
ART. 3 – CONTESTI DI SVOLGIMENTO DEL TPV	6
ART. 4 – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SEDI IDONEE A GESTIRE TPV	6
ART. 5 – REQUISITI DELLO PSICOLOGO TUTOR DEI TPV	7
ART. 6 – FUNZIONI DELLO/A PSICOLOGO/A TUTOR DI TPV.....	8
ART. 7 – VALUTAZIONE DEL TPV.....	9
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEL/LA TIROCINANTE	9
ART. 9 – CAMBIAMENTO DI SEDE DI TPV	10
ART. 10 – MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA GESTIONE DELLA FREQUENZA DEL TPV.....	11
ART. 11 – INDICAZIONI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA.....	11
ART. 12 – TIROCINIO ALL'ESTERO	12
ART. 13 – ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE DEL TIROCINIO	13
ART. 14 – LA PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV).....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 15 – TASSA DI TIROCINIO E DIRITTI DI SEGRETERIA	13



Linee Guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) nei corsi di laurea abilitanti in Psicologia per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa (PPV)

Visti:

- ✓ la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- ✓ il D.M. n. 239/1992 "Linee Guida recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- ✓ il D.M. n. 240/1992 "Linee Guida recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- ✓ il D.M. n. 509/1999 "Linee Guida recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- ✓ il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti."
- ✓ la Legge n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 105/2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- ✓ il D.M. n. 270/2004 "Modifiche al Linee Guida recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. n. 509/1999 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- ✓ dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- ✓ Il D.M. n. 1135/2019 "Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale" del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- ✓ la Legge n. 163/2021, "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- ✓ il Decreto Interministeriale n. 554/2022 (attuazione articolo 7, comma 1, della Legge n. 163/2021);
- ✓ il Decreto Interministeriale n. 567/2022, "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (attuazione articolo 7, comma 1, della Legge n. 163/2021);
- ✓ il Decreto Interministeriale n. 654/2022, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (attuazione articoli 1 e 3 della Legge n. 163/2021);
- ✓ il quadro di riferimento e gli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- ✓ il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano;



- ✓ la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

si definiscono di seguito le Linee Guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) nelle lauree abilitanti di Psicologia valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV).

Art. 1) Obiettivi e contenuti del TPV

Il TPV si propone di favorire, da parte del/la tirocinante, l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo/a.

L'obiettivo principale del tirocinio è sviluppare le competenze professionali di base necessarie per svolgere gli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo/a ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 56/1989, che comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. (Per una definizione più articolata degli atti tipici vedere il documento del CNOP "La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici", Prot. 15000174 del 5 giugno 2015 e il documento del CNOP").

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile o almeno facilitare il conseguimento delle competenze finalizzate (D. Interm. n. 654/2022 Art. 2, c.10):

- ✓ alla valutazione del caso;
- ✓ all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- ✓ alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- ✓ alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- ✓ alla redazione di un report;
- ✓ alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- ✓ allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- ✓ allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi e colleghe;
- ✓ alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale (D. Interm. n. 567/2022 Art. 2; D. Interm. n. 654/2022 Art. 2).



Il tirocinio è quindi orientato a fornire al/alla tirocinante un adeguato livello di preparazione, che riguardi sia il “saper fare”, sia il “saper essere” della professione, promuovendo la formazione e le responsabilità sociali degli atti derivanti dall’esercizio professionale.

Affinché il/la tirocinante acquisisca le necessarie competenze professionali, è indispensabile che sperimenti una graduale autonomizzazione, sotto la costante supervisione da parte del/della tutor. In particolare, dopo un primo periodo di affiancamento in cui la supervisione risulta diretta (presenza congiunta), è opportuno che il/la tirocinante possa sperimentare in prima persona gli atti tipici della professione con una supervisione indiretta.

Art. 2) Articolazione del TPV

Per essere abilitati alla professione di psicologo/a, gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea in Psicologia devono acquisire 30 CFU (pari a 750 ore) tramite lo svolgimento di un TPV durante tutto l’arco del percorso di studi (triennale e magistrale). L’acquisizione dei 30 CFU tramite TPV dà accesso alla PPV, che è svolta prima del conseguimento della laurea ovvero prima della discussione della tesi.

I CFU, di cui 10 (pari a 250 ore) svolti alla triennale e 20 (pari a 500 ore) svolti alla magistrale, sono ripartiti come segue:

- ✓ nell’ambito dei corsi in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) sono previsti 10 CFU (pari a 250 ore) da svolgersi in attività formative professionalizzanti e attivabile solo dopo aver conseguito almeno 90 CFU. Tali attività possono essere svolte presso qualificati enti esterni all’Università e convenzionati con l’Unicusano;
- ✓ nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Psicologia (LM-51) sono previsti 20 CFU (pari a 500 ore) attivabili solo dopo aver conseguito almeno 42 CFU;
- ✓ per gli studenti che hanno conseguito la Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche (L-24) in base ai previgenti ordinamenti presso l’Unicusano o altre Università, anche straniere, e che hanno svolto il tirocinio curriculare previsto dall’Università di provenienza, lo stesso viene riconosciuto nel limite di 250 ore (10 CFU) e, nel caso di mancato conseguimento dei 10 CFU nell’ambito del Corso di Laurea precedente, lo studente è tenuto ad acquisire i suddetti 10 CFU di TPV. I riconoscimenti sono approvati dal Coordinatore del Cds previa domanda del/lla interessato/a, con opportuna attestazione (in lingua italiana o inglese), indirizzata all’Ufficio tirocini dell’Università;
- ✓ per gli studenti che hanno svolto il tirocinio nell’ambito del precedente ordinamento del corso di Laurea magistrale in Psicologia (LM-51), all’atto dell’iscrizione al nuovo Corso di Laurea abilitante in Psicologia (LM-51), lo stesso è riconosciuto nel limite massimo delle 250 ore (10 CFU) previste dal nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24).

L’attività di tirocinio deve essere svolta entro 12 mesi dall’attivazione con una ripartizione di massimo 40 ore settimanali e non più di 8 ore giornaliere.

Il tirocinio deve avere carattere continuativo ed ininterrotto.



La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze e le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio. Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio.

L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i seguenti casi:

- maternità;
- gravi e giustificati motivi di salute.

L'interruzione per maternità e per motivi di salute viene valutata caso per caso. In entrambe le ipotesi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità richieste dall'Ufficio tirocini.

Art. 3) Contesti di svolgimento del TPV

Sono considerati qualificati enti esterni all'Università le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e convenzionate con l'Unicusano (D. Interm. n. 654/2022 Art. 2, c. 4).

Sono considerati, invece, enti esterni (di seguito Enti) convenzionabili con l'Unicusano (di seguito Università) anche le strutture pubbliche non sanitarie, gli Enti e le imprese dove venga svolta con continuità un'attività psicologica che rientra in quelle definite dall'Art. 1 della Legge n. 56/1989 e che abbiano i requisiti necessari per conseguire l'idoneità a sede di tirocinio, compresi gli IRCCS, i centri di ricerca non universitari e i policlinici universitari.

È possibile svolgere il tirocinio presso Enti con cui i/le tirocinanti hanno legami professionali, a patto che venga svolto al di fuori dell'orario lavorativo.

Il tirocinio non può, invece, essere svolto:

- presso studi privati;
- presso Enti che promuovono l'attività di cosiddetti "counselor";
- presso Dipartimenti universitari;
- da remoto (a distanza).

Art. 4) Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee a gestire TPV

Gli Enti che ospitano i/le tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 3, nonché possedere i seguenti requisiti:

- ✓ presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- ✓ presenza di tutor che abbiano i requisiti previsti dalle presenti Linee Guida (Art. 5);



- ✓ definizione di un progetto formativo, che tenga conto di quanto previsto dalle norme e richiamato nell'Art. 1 delle presenti Linee Guida;
- ✓ possibilità per il/la tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;
- ✓ possibilità per il/la tirocinante di sperimentare progressivamente in prima persona gli atti tipici della professione di psicologo/a con una supervisione indiretta, a seguito della valutazione da parte del/la tutor dell'acquisizione di competenze necessarie e adeguate.

Il/le tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un/a tutor psicologo/a e non possono essere utilizzati/e dall'Ente ospitante in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il/la tirocinante.

Le richieste di attivazione di nuove sedi di tirocinio o di rinnovo di sedi precedentemente idonee e convenzionate devono essere presentate dagli Enti interessati utilizzando la modulistica predisposta dall'Università, anche in forma telematica.

Tali richieste sono valutate dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (di seguito CTI), in base alla calendarizzazione delle proprie riunioni. La CTI dichiara idoneo o meno ciascun Ente come sede di tirocinio in base ai requisiti indicati nelle presenti Linee Guida (Art. 4).

In seguito al conseguimento dell'idoneità, l'Ente dovrà firmare una convenzione con l'Università che regoli il rapporto di collaborazione nell'ambito del TPV.

Gli Enti convenzionati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Università l'inserimento di nuovi/e tutor disponibili e qualsiasi altra variazione relativa ai requisiti dell'Ente sopraggiunta rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo di tirocinio, dovranno essere tempestivamente comunicate e approvate dal Coordinatore del CdS.

È da prevedersi la sospensione o la revoca del riconoscimento a sede di tirocinio per il TPV in Psicologia, da parte della CTI, qualora un Ente non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità.

Art. 5) Requisiti dello psicologo tutor dei TPV

Il/la tutor di TPV è uno/a psicologo/a iscritto/a all'Albo degli Psicologi A da almeno tre anni.

Il/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori/trici o consulenti, soci/e o titolari e, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, devono svolgere attività con i caratteri tipici dell'ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89, Art. 1).

Ciascun/a tutor potrà seguire non più di 3 tirocinanti per sede e 5 tirocinanti in totale contemporaneamente.



Il limite può essere derogato nel caso in cui i tempi d'inizio e termine dei/le tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Nel caso in cui, nel corso del tirocinio, si presenti la necessità di cambiare il/la tutor che segue un/a tirocinante, è necessario che l'Ente ne dia comunicazione scritta e motivata.

Qualora il/la tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente dovrà sostituirlo/a con uno/a psicologo/a che abbia i requisiti previsti e comunicarlo tempestivamente all'Università. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente altro/a psicologo/a con i requisiti richiesti, sarà necessario, da parte del Coordinatore del CdS, autorizzare il/la tirocinante a cambiare sede del tirocinio.

Art. 6) Funzioni dello/a psicologo/a tutor di TPV

Al/alla tutor, per l'intera durata della quota di TPV di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni:

- ✓ introdurre il/la tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale, nei rapporti con le istituzioni, nei rapporti interpersonali e nella dotazione tecnico-strumentale;
- ✓ verificare l'esperienza svolta dal/dalla tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- ✓ svolgere una valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/la tirocinante e della sua capacità d'integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Inoltre, nello svolgimento delle sue funzioni, il/la tutor stimola nei/nelle tirocinanti l'interesse per i principi deontologici innanzitutto ispirando ad essi la propria condotta professionale; gestisce il rapporto formativo con il/la tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale e rimane responsabile dei propri atti e delle loro prevedibili conseguenze; favorisce il rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza istruendo il/la tirocinante riguardo a prassi e comportamenti in modo da tutelare in ogni caso il/la destinatario/a dell'intervento; infine, consapevole della specificità della professione di psicologo/a e dell'importanza del TPV, non demanda la formazione del/la tirocinante a professionisti/e non psicologi/ghe.

Art. 7) Valutazione del TPV

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal/la tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono, in generale, nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale in piena autonomia, come indicato nell'Art. 1 delle presenti Linee Guida.

In particolare, tali competenze si riferiscono a:



- connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica;
- valutazione del caso;
- valutazione e uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche per la raccolta d'informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- redazione di un report e restituzione al/la paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- stabilire adeguate relazioni con i/le colleghi/e, con gli altri/e professionisti/e, operatori/operatrici;
- comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione nonché dei loro possibili conflitti e delle implicazioni delle attività svolte;
- riflessione autonoma e critica sull'esperienza svolta.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità da parte del Tutor. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

Al termine delle ore previste sulla base dei regolamenti e dopo avere ricevuto il giudizio d'idoneità da parte del/la tutor, il tirocinio sarà formalmente approvato dall'Università e lo/a studente/studentessa potrà accedere alla PPV che precede la discussione di Laurea.

Art. 8) Diritti e doveri del/la tirocinante

Nel corso dello svolgimento del TPV, il/la tirocinante è tenuto/a a:

- sottoscrivere il progetto di tirocinio;
- seguire le indicazioni del/la tutor, comunicando anche eventuali esigenze di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme previste dalla convenzione, i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;



- approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme di Ateneo;
- Il/la tirocinante, qualora ritenesse, durante lo svolgimento del tirocinio, di essere o essere stato/a vittima di condotte discriminatorie e lesive della propria dignità o di molestie morali o sessuali, potrà rivolgersi all'Università (in particolare alla CTI, al tutor didattico del Dipartimento, all'Ufficio tirocini), che prenderà ogni iniziativa per tutelarlo/a.

Art. 9) Cambiamento di sede di TPV

Il TPV deve essere svolto presso un unico Ente ospitante. Lo studente che, tuttavia, durante lo svolgimento del tirocinio intenda cambiare la struttura ospitante è tenuto a presentare istanza motivata con la quale comunica la propria intenzione di modificare l'ente ospitante e la preventiva disponibilità di altra struttura già convenzionata con l'Università.

Il cambiamento deve essere, quindi, motivato dal/la tirocinante con una dichiarazione in cui venga specificato cosa spinge alla richiesta di modifica, le eventuali problematiche emerse e i tentativi di risoluzione attuati. Con l'obiettivo di garantire la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto, il/la tutor del primo Ente ospitante dovrà valutare l'idoneità del/la tirocinante relativa al periodo da lui/lei supervisionato.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio tirocini e indirizzata al Coordinatore del CdS che, valutata la richiesta, autorizzerà l'eventuale cambio di sede.

Qualora il/la tirocinante segnali che l'esperienza in corso non rispetta le condizioni indicate nella convenzione stipulata tra l'Ente e l'Università o che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, la CTI effettuerà le opportune verifiche e adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti dell'Ente con cui è stata attivata la convenzione, ivi compresa l'eventuale revoca della specifica idoneità ad ospitare tirocinanti di Psicologia per il TPV.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del/la tirocinante, l'Ente ospitante potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio, impegnandosi a darne immediata e motivata comunicazione all'Università. In questo caso, la CTI dovrà valutare attentamente anche l'eventuale giudizio di inidoneità del/la tirocinante da parte del/la tutor riguardo al periodo già svolto di tirocinio, anche consultando entrambe le parti.



Art. 10) Modalità per la presentazione delle domande e la gestione della frequenza del TPV

Il Dipartimento, tramite l'Ufficio tirocini, diffonde le corrette procedure di volta in volta definite e aggiornate per la presentazione della domanda di TPV, predisponendo e mettendo a disposizione la modulistica necessaria. Lo/la studente/studentessa deve presentare richiesta all'Università, il tutor dell'Ente deve validare il tirocinio e l'Università approvarlo.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tutor dell'Ente compila e sottoscrive il libretto della presenza, nel quale riporta le attività e le ore svolte. Tale libretto costituisce una formale attestazione della frequenza.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso due Enti differenti, ciascun/a tutor dovrà esprimere la valutazione per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di entrambi i giudizi di idoneità.

Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

La CTI raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione del/la tirocinante alla PPV.

Art. 11) Indicazioni per la copertura assicurativa

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) e all'Università.

La posizione INAIL dell'Università Niccolò Cusano è identificata dal seguente codice: 020679364/97.

L'Università, ove richiesto, provvede all'erogazione al tirocinante di un corso di formazione generale di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning, della durata 4 ore. Il corso tratta gli argomenti rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, classificati come Formazione Generale e costituisce la prima parte della formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia. L'erogazione del corso di formazione per rischi specifici, di 12 ore, deve eventualmente essere prevista dalla Struttura ospitante, se dalla stessa ritenuta necessaria.

Art. 12) Tirocinio all'estero

È possibile svolgere il TPV della laurea magistrale (LM-51) all'estero per un massimo di 2/3 del periodo totale.



Sono considerati Enti stranieri convenzionabili con l'Università le strutture sanitarie pubbliche o private o altri enti esteri non universitari dove venga svolta con continuità un'attività psicologica che rientra in quelle definite dall'Art. 1 della Legge n. 56/1989.

L'attività di TPV svolta all'estero deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un/a tutor psicologo/a.

Le strutture universitarie e gli Enti stranieri che intendono ospitare tirocinanti per lo svolgimento del TPV dovranno presentare una modulistica in lingua italiana o inglese analoga a quella presentata dagli Enti italiani, al fine di ottenere l'idoneità come sede di TPV da parte della CTI e poter successivamente siglare la convenzione con l'Università.

Poiché non può essere applicato il criterio d'iscrizione dei/delle tutor stranieri/e all'Albo degli Psicologi Italiani da almeno 3 anni, la CTI ne valuterà caso per caso i requisiti.

Lo/la studente/studentessa dovrà presentare richiesta all'Università basandosi sull'offerta dell'Ente straniero, il tutor dell'Ente ospitante dovrà validare il tirocinio e l'Università approvarlo.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tutor dell'Ente compila e sottoscrive il libretto della presenza, nel quale riporta le attività e le ore svolte. Tale libretto, compilato in lingua italiana o inglese, costituisce una formale attestazione della frequenza. Contestualmente all'attestazione della frequenza, il/la tutor straniero/a valuta anche le competenze acquisite dal/la tirocinante indicate al precedente Art. 1. Il giudizio potrà essere espresso in italiano o in inglese.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso due Enti stranieri differenti, ciascun/a tutor dovrà esprimere il giudizio di idoneità per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di entrambi i giudizi di idoneità.

Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d'idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.

Art. 13) Attivazione e conclusione del tirocinio

Lo studente interessato all'attivazione del TPV prende contatti con l'Ufficio tirocini comunicando nome, cognome, matricola e indicazione dell'anno del corso di laurea. L'Ufficio, previa verifica dei requisiti necessari per l'attivazione, fornirà allo studente la modulistica da trasmettere per l'avvio del tirocinio.

Al termine del tirocinio lo studente è tenuto ad inviare all'Ufficio tirocini:

- Giudizio conclusivo di idoneità rilasciato dal tutor dell'Ente ospitante;
- Foglio firme delle presenze presso l'Ente ospitante firmato dal tutor dello stesso Ente, con la specifica dei giorni e delle ore nelle quali lo studente ha svolto le attività di tirocinio.

In una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, l'Unicusano provvede alla pubblicazione di ogni informazione utile per l'attivazione dei tirocini del Corso di Studi triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e del Corso di Studi magistrale abilitante in Psicologia (LM-51), unitamente all'indirizzo di posta elettronica al quale rivolgere le richieste.

Art. 14) La Prova Pratica Valutativa (PPV)

Lo studente accede alla discussione della PPV all'esito positivo del TPV.

La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale. Tale prova è volta, altresì, ad un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.

Tale accertamento è effettuato da una Commissione giudicatrice, con composizione paritetica, nominata con Decreto Rettorale e formata da almeno quattro membri di cui la metà docenti universitari strutturati presso l'Unicusano e, per l'altra metà, da membri designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.

La prova è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.

Art. 15) Tassa di tirocinio e diritti di segreteria

Per poter avviare il tirocinio è obbligatorio provvedere al pagamento della "tassa tirocini" da versarsi secondo le modalità indicate nella sezione del sito istituzionale dell'Unicusano dedicata ai tirocini curriculari di Psicologia.